



## COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1

**OGGETTO: TARI anno 2020: conferma dei casi in cui il comune si sostituisce al soggetto obbligato al pagamento della tariffa, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento vigente in materia.**

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **NOVE** del mese di **GENNAIO**, alle ore 20.00, presso la sede municipale, a seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
CASTELPIETRA CESARE	<b>X</b>		
BUFFA ALBERTO		<b>X</b>	
CAPRA GIORGIO	<b>X</b>		
PERONI VALERIA	<b>X</b>		

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa SILVANA IUNI.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco **CESARE CASTELPIETRA**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: TARI anno 2020: conferma dei casi in cui il comune si sostituisce al soggetto obbligato al pagamento della tariffa, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento vigente in materia.**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ✚ a partire dal 1° gennaio 2014 è stata istituita la TARI, tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva, per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in conformità alle disposizioni normative contenute nell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in attuazione del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 2598 del 30.11.2012;
- ✚ il servizio di gestione dei rifiuti nei comuni della Comunità Valsugana e Tesino è affidato alla Comunità stessa, in base ad apposita convenzione sottoscritta in data 29.03.2018 dalla Comunità e da tutti i Comuni del territorio di competenza;
- ✚ con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 1 dd. 14.01.2019 è stato approvato il Regolamento per la Disciplina della Tariffa per la Gestione del Ciclo dei rifiuti (TA.RI);

Considerato che, come stabilito dall'art. 9 del vigente Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti (TARI), rimane di competenza comunale l'eventuale determinazione, con apposito provvedimento da assumersi prima dei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione, dei casi in cui il Comune si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa, come previsto

Richiamata la delibera giuntale n. 3 dd. 31.01.2019, con la quale sono stati individuati i casi sociali meritevoli di aiuto economico, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento in precedenza citato;

Ritenuto giusto ed opportuno confermare quanto deliberato nel citato provvedimento anche per l'annualità 2020;

Rilevato che la copertura delle ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al punto precedente, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147, deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ricordato che:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, modificato dal comma 8 dell'art. 27, della legge 28.12.2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali";
- l'art. 1 comma 169 della Legge 296/06 (Legge finanziaria 2007) stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- nel caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 dei comuni, nel protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2020 dd. 08.11.2019, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno concordato l'applicazione della medesima proroga per i comuni trentini;

Dato atto che, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sono stati acquisiti:

- ✓ il preventivo parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso in modo favorevole dal Responsabile del Servizio Tributi;
- ✓ il preventivo parere di regolarità contabile, in quanto la presente deliberazione presenta riflessi indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espresso in modo favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Richiamata la delibera consiliare n. 7 dd. 28.02.2019, con la quale si approvava il bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, la nota integrativa e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;

Visto lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 4 dd. 03.03.2008 e s.m.i.;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 53 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Con voto unanime, espresso per alzata di mano

### DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2020, per le motivazioni in premessa esposte e ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti (TARI), i casi in cui il Comune di Telve si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa, come deliberato nel provvedimento della Giunta comunale n. 3 dd. 22.01.2019 in vigore per l'annualità 2019 e precisamente:
  - A) **BAMBINI:** i nuclei familiari residenti che comprendono bambini di età inferiore a 2 anni, nella misura di 600 litri annuali. L'esenzione spetta per ogni bambino compreso nello stesso nucleo familiare, di età inferiore a 2 anni.  
L'esenzione è rilevata d'ufficio direttamente dal Comune e comunicata alla Comunità.  
Decorre dal mese successivo alla data di nascita del bambino fino al mese – compreso – del raggiungimento dell'età di 2 anni.  
La sostituzione all'utenza è applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli svuotamenti effettuati, comprendendo anche la quantità minima annua di rifiuto residuo da addebitare all'utenza.
  - B) **ANZIANI E/O PORTATORI DI HANDICAP E/O PATOLOGIE CRONICHE:** i nuclei familiari residenti che comprendono utilizzatori di pannoloni prescritti da un certificato medico nella misura di 600 litri annuali. L'esenzione spetta per ogni utilizzatore compreso nello stesso nucleo familiare.  
L'esenzione è richiesta dall'utente al Comune e comunicata da quest'ultimo alla Comunità.  
Decorre dal mese successivo alla data della richiesta fino al mese – compreso – del mantenimento del requisito.  
La sostituzione all'utenza è applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli svuotamenti effettuati, comprendendo anche la quantità minima annua di rifiuto residuo da addebitare all'utenza.

- C) **BENEFICIARI DI ASSISTENZA MINIMO VITALE:** i nuclei familiari residenti che beneficiano dell'assistenza minimo vitale per un periodo continuativo nell'anno di almeno tre mesi, per il 100% del costo complessivo della tariffa limitatamente al periodo di godimento del sussidio stesso.
- D) **ASSOCIAZIONI:** 100% del costo complessivo della tariffa per l'occupazione o conduzione dei locali siti in Piazza gen. Ramorino da parte delle associazioni "Gruppo Donne" e "Gruppo Anziani".
- E) **VIGILI DEL FUOCO:** per il 100% del costo complessivo della tariffa per l'occupazione o conduzione dei locali della caserma sita in Via Castelnuovo.
2. Di dare atto che, in assenza di ulteriori provvedimenti deliberativi, le disposizioni di cui al punto precedente sono automaticamente prorogate di anno in anno, ai sensi del comma 169 della Legge 296/06 (Legge finanziaria 2007).
3. Di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento trova imputazione al capitolo 9563 del bilancio di previsione 2020 in fase di predisposizione.
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Valsugana e Tesino.
5. Di dichiarare con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., in considerazione della vigenza delle nuove tariffe dal 01.01.2020.
6. Di dare atto che, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, la presente deliberazione verrà trasmessa ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183 comma 2 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.

*Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:*

*a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;*

*b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;*

*c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

*I ricorsi b) e c) sono alternativi.*

*In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:*

*- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;*

*- non è ammesso il ricorso sub c).*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa SILVANA IUNI

---

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il **13.01.2020** per rimanervi per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa SILVANA IUNI

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa SILVANA IUNI

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale per dieci giorni consecutivi fino al 23.01.2020 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

Carzano,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa SILVANA IUNI

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Carzano,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa SILVANA IUNI